



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Circolare 15 aprile 2011, n. 3642/C

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II - Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - Circolare esplicativa sui titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

L'art. 71, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 individua i requisiti professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

La decreto legislativo n. 59/2010, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.

Con il punto 11.5 della predetta circolare, la scrivente Direzione generale, ha esplicitato che la lettera e) ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio di ambedue le tipologie di attività, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti". E' stato altresì precisato che tale requisito deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative, purché in ogni caso riferite agli alimenti.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base, infatti, va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi. Va rilevato, infatti, che, in ogni caso, i termini "commercio", "preparazione" e "somministrazione" richiamati alla predetta lettera c), sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi andranno effettuate le verifiche dei titoli di studio.

Stante quanto sopra, con la presente circolare, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, la scrivente Direzione generale, previa intesa con il Coordinamento Interregionale sulla materia del commercio, fornisce le sottoelencate indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

I titoli dell'elenco sono stati individuati sulla base della verifica delle materie oggetto dei percorsi didattici e formativi previsti dall'ordinamento scolastico vigente.

Resta fermo che l'elenco deve non ritenersi esaustivo, ma soggetto ad aggiornamento che sarà cura della scrivente divulgare.

1. Titoli di studio universitari

Premessa

L'ordinamento degli studi universitari vigente è regolato dal Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 (adottato ai sensi dell'Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Il citato decreto n. 270, all'art. 3, stabilisce che le università rilasciano, tra gli altri, i seguenti titoli:

a) laurea (L), normalmente di durata triennale

b) laurea magistrale (L.M.), normalmente di ulteriori due anni dopo la laurea.

Il successivo art. 4 prevede che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dai singoli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.

Le classi di appartenenza dei corsi di laurea, valide per tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche, sono individuate dal art. 4 del decreto n. 270.

1.1 Sulla base, pertanto di quanto sopra specificato e delle verifiche effettuate dalla scrivente Direzione generale si elencano, nel prosieguo, le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie nonché le relative denominazioni, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Classi di laurea	
L-2	Biotecnologie
L-13	Scienze biologiche
L-22	Scienze delle attività motorie e sportive
L-25	Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26	Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-27	Scienze e tecnologie chimiche
L-29	Scienze e tecnologie farmaceutiche
L-32	Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
L-38	Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

Classi di laurea magistrale	
LM-6	Biologia
LM-7	Biotecnologie agrarie
LM-8	Biotecnologie industriali
LM-9	Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
LM-13	Farmacia e farmacia industriale
LM-21	Ingegneria biomedica
LM-22	Ingegneria chimica
LM-41	Medicina e chirurgia
LM-42	Medicina veterinaria
LM-46	Odontoiatria e protesi dentaria
LM-54	Scienze chimiche
LM-60	Scienze della natura
LM-61	Scienze della nutrizione umana
LM-67	Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
LM-68	Scienze e tecniche dello sport
LM-69	Scienze e tecnologie agrarie
LM-70	Scienze e tecnologie alimentari
LM-71	Scienze e tecnologie della chimica industriale
LM-73	Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
LM-75	Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
LM-86	Scienze zootecniche e tecnologie animali

Classi di laurea professioni sanitarie	
L/SNT1	Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o
L/SNT2	Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione
L/SNT3	Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche
L/SNT4	Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione

Classi di laurea magistrale professioni sanitarie	
LM/SNT1	Scienze infermieristiche ed ostetriche
LM/SNT2	Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

LM/SNT3	Scienze delle professioni sanitarie tecniche
LM/SNT4	Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

1.2 Ai fini della verifica della validità del requisito professionale nel caso di titoli universitari, si richiama, altresì, il Decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, il cui allegato 2 definisce la corrispondenza tra le classi di laurea individuate con il D.M. 270/04 e le classi di laurea individuate con il D.M. 509/99.

Il sopraindicato allegato 2 è disponibile alla seguente pagina web del sito del Miur: <http://www.miur.it/UserFiles/2600.pdf>

1.3 Considerato che ai sensi della disciplina vigente i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a scelta una o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si ritiene che, oltre alle lauree sopra elencate, debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento, nel prosieguo elencati (così come individuati nel D.M. 4 ottobre 2000 -- cfr. allegato B):

CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/42	Igiene generale e applicata
MED/49	Scienze tecniche dietetiche applicate
AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/13	Chimica agraria
AGR/15	Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/18	Nutrizione e alimentazione animale
V ET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale
SECS-P/13	Scienze merceologiche

1.4 Nel caso dei settori scientifico-disciplinari di cui al punto precedente, si rinvia al citato Decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il cui allegato C stabilisce la corrispondenza tra le sigle precedenti e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari.

E' da considerarsi altresì valido il titolo universitario nel cui piano di studi sia presente un settore scientifico-disciplinare affine a uno di quelli indicati nell'elenco di cui al punto 1.3 sulla base della tabella di affinità riportata nell'allegato D al D.M. 4 ottobre 2000.

Con riferimento alla circostanza che un soggetto possa sostenere la validità di un titolo universitario sulla base della equiparazione stabilita dall'allegato al D.M. 9 luglio 2009, si precisa che detta equiparazione non consente di per sé, in assenza di una effettiva verifica sulle materie e sugli esami sostenuti, il riconoscimento professionale. Infatti il citato DM 9 luglio 2009 all'art. 1 stabilisce l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non con riferimento ad altre finalità.

Stante quanto sopra, la scrivente Direzione fornisce una tabella di equiparazione tra le lauree magistrali (DM 270/04), ritenute valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale, e i diplomi di laurea del vecchio ordinamento.

Tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento e lauree magistrali (DM 270/04)

Diploma di laurea (DL)	Lauree magistrali della classe (DM 270/04)
Biotechnologie agro-industriali	LM-7 Biotechnologie agrarie LM-8 Biotechnologie industriali
Biotechnologie indirizzo Biotechnologie farmaceutiche	LM-9 Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche

Chimica	LM-54 Scienze chimiche
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Chimica Industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
Farmacia	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica
Ingegneria medica	LM-21 Ingegneria biomedica
Medicina e Chirurgia	LM-41 Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria	LM-42 Medicina veterinaria
Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
Scienze agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze biologiche	LM-6 Biologia LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze motorie	LM-68 Scienze e tecniche dello sport LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive
Scienze naturali	LM-60 Scienze della natura

2. Titoli di scuola secondaria superiore

Premessa

Dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione. Il nuovo impianto organizzativo prevede:

- per i licei 6 percorsi: Liceo artistico, Liceo classico, Liceo linguistico, Liceo musicale e coreutico, Liceo scientifico, Liceo delle Scienze umane;

- per gli istituti tecnici 2 settori, "Economico" e "Tecnologico".

Il settore Economico è articolato in due indirizzi (indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing, indirizzo Turismo); il settore Tecnologico è articolato in 9 indirizzi (indirizzo Meccanica, mecatronica ed energia, indirizzo Trasporti e logistica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo Informatica e telecomunicazioni, indirizzo Grafica e comunicazione, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, indirizzo Sistema moda, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio). Gli indirizzi possono a loro volta suddividersi in articolazioni e opzioni;

- per gli istituti professionali due settori: il settore dei servizi articolato in quattro indirizzi (indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, indirizzo Servizi socio-sanitari, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, indirizzo servizi commerciali) e il settore industria e artigianato articolato in due indirizzi (indirizzo Produzioni industriali e artigianali e indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica).

I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal legge 6 agosto 2008, n. 133"

Gli istituti tecnici sono disciplinati dal legge 6 agosto 2008, n. 133"

Gli istituti professionali sono disciplinati dal legge 6 agosto 2008, n. 133 "

2.1 Ai fini del riconoscimento della validità dei diplomi del secondo ciclo di istruzione, la scrivente non ritiene di dover includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Materie con detta caratteristica si

individuano, invece, nell'ambito di alcuni istituti tecnici e di alcuni istituti professionali sotto elencati, i cui percorsi scolastici sono quindi da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Istituto tecnico settore Tecnologico	C6-Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" Articolazione "Biotecnologie sanitarie" C8-Indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria"
Istituto professionale settore Servizi	B1-Indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" B2-Indirizzo "Servizi socio-sanitari" B3-Indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

2.2 Sono altresì validi i diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento che, ai sensi delle tabelle di confluenza allegata ai citati D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010, sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

Le sopraindicate tabelle sono disponibili alle seguenti pagine web:

http://dirisp.interfree.it/norme/rif_sup/prof_all_d.doc

http://dirisp.interfree.it/nonne/rif_sup/tec_all_d.doc

3. Sistema di istruzione e formazione professionale

Premessa

Il citato art. 27, comma 2, che a seguito di accordi in Conferenza Stato-Regioni siano definiti percorsi e specifici profili professionali. Quindi, così come disciplinato dall'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, dall'anno scolastico 2010-2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale).

I livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi, anche se rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni, sono comunque definiti a livello nazionale.

3.1 Sulla base di quanto sopra specificato si individuano, all'interno delle figure professionali contenute nell'accordo, quelle i cui percorsi di istruzione e formazione, di durata sia triennale che quadriennale, risultino attinenti ai fini della qualificazione per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Durata triennale	
15	Operatore della ristorazione
20	Operatore della trasformazione agroalimentare
21	Operatore agricolo

Durata quadriennale	
11	Tecnico dei servizi di sala e bar
14	Tecnico agricolo
18	Tecnico di cucina
21	Tecnico della trasformazione agroalimentare

3.2 Per quanto riguarda gli attestati rilasciati dalle Regioni a seguito di corsi sia triennali che quadriennali prima della Riforma di cui sopra, l'estrema eterogeneità della situazione non consente allo stato di dare indicazioni univoche.

Pertanto resta ferma la disponibilità della scrivente Direzione a valutare i percorsi formativi e i relativi titoli assimilabili alle qualifiche e ai diplomi indicati al punto 3.1.